



**TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE II CIVILE
GIUDICE DEL LAVORO**

Nel procedimento RGL 913 / 2014 promosso ex art. 28 l. 300/70

DA

CISAL SINALV (Avv. CAVAIUOLO ANTONELLA)

PARTE RICORRENTE

CONTRO

SICURITALIA SERVIZI FIDUCIARI - SOCIETA' COOPERATIVA IN BREVE SICURITALIA
SF - S.C. (Avv. GRANATO LUIGI, GALASSO ANTONIO)

PARTE RESISTENTE

Visti gli atti e documenti di causa,
sentite le parti e i loro difensori ed escussi gli informatori,
sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 21/10/2014,
ha pronunciato il seguente

DECRETO EX ART. 28 L. 300/70

Con ricorso depositato il 23/9/2014, l'organizzazione sindacale CISAL-SINALV ha convenuto in giudizio SICURITALIA SERVIZI FIDUCIARI SOCIETA' COOPERATIVA (di seguito: SICURITALIA) chiedendo accertarsi l'antisindacalità del comportamento di quest'ultima, consistente nell'omesso versamento in favore dell'O.S. delle trattenute sindacali sulle retribuzioni mensili dei dipendenti iscritti; ordinarsi a SICURITALIA la cessazione della condotta e l'effettuazione delle trattenute; condannarsi la convenuta al risarcimento del danno; ordinarsi la pubblicazione del provvedimento nella bacheca aziendale e su uno o più quotidiani.

Costituitasi in giudizio, la società resistente ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Como in favore del Tribunale di Milano, ha contestato preliminarmente la legittimazione attiva in capo al sindacato in quanto privo del carattere nazionale e nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso.

Preliminarmente va rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da SICURITALIA.

Si rammenta che secondo la S.C. (v. *ex multis* Cass. civ. sez. lav. n. 8938/2011), ai fini della determinazione della competenza per territorio in tema di repressione di condotta antisindacale ai sensi dell'art. 28 della legge n. 300 del 1970 è rilevante il luogo di commissione del comportamento denunciato, non già il luogo in cui tale comportamento è stato deliberato.

In specie, poiché la condotta denunciata come antisindacale è la mancata effettuazione della trattenuta a favore dell'OS ricorrente nelle buste paga dei dipendenti iscritti, e la condotta viene

integrata al momento dell'elaborazione delle buste paga (quando SICURITALIA non effettua detta trattenuta), la competenza non può essere individuata in ragione del luogo di lavoro dei dipendenti (non essendo al momento della prestazione lavorativa ancora elaborate le buste paga), né del luogo di consegna delle buste paga (già elaborate), ma va determinata in ragione del luogo di elaborazione di dette buste, che, secondo le dichiarazioni dell'informatore Corti, è Como ("*nella sede di Como viene prodotto il cedolino*"). Tale circostanza è confermata dal fatto che il server del fax dell'ufficio paghe sia situato Como (v. documentazione prodotta dalla parte ricorrente all'udienza del 21/10/2014 e le dichiarazioni dell'informatore Corti).

Sussiste dunque la competenza territoriale del Tribunale di Como.

Va altresì disattesa l'eccezione formulata dalla parte convenuta in merito al difetto di legittimazione passiva del sindacato ricorrente.

La giurisprudenza di legittimità (v. Cass. Civ. sez. lav. 13240/2009) ha evidenziato che "*in tema di repressione della condotta antisindacale, la legittimazione ad agire è riconosciuta dall'art. 28 dello Statuto dei lavoratori alle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, richiedendo pertanto solo il requisito della diffusione del sindacato sul territorio nazionale, con ciò dovendosi intendere che sia sufficiente - e al tempo stesso necessario - lo svolgimento di una effettiva azione sindacale non su tutto, ma su gran parte del territorio nazionale, non richiedendosi che l'associazione faccia parte di una confederazione, né che sia maggiormente rappresentativa*".

La S.C. ha ulteriormente precisato che la legittimazione è condizionata alla sola presenza di una struttura organizzativa articolata a livello nazionale e alla svolgimento di attività su gran parte del territorio nazionale, non essendo invece necessaria la sottoscrizione di contratti collettivi nazionali (Cass. civ. sez. lav. n. 16787/2011).

In specie, l'OS ricorrente ha dimostrato, mediante la copiosa documentazione depositata in atti (relativa a vertenze di lavoro, scambi di corrispondenza, verbali di riunioni presso le Direzioni del Lavoro, istanze presso le Prefetture, verbali di accordi aziendali e territoriali, contratti collettivi integrativi provinciali, scioperi), di avere svolto attività sindacale in Lombardia, Campania, Sicilia, Lazio, Calabria, Piemonte, Veneto, Lazio e Puglia.

L'O.S. ricorrente risulta inoltre aderire alla Confederazione sindacale nazionale CISAL, con sede in Roma, che ha stipulato diversi contratti collettivi nazionali (doc. 69-70 fasc. ricorrente).

L'eccezione di parte resistente va dunque respinta, essendo palese lo svolgimento da parte dell'OS ricorrente di attività sindacale su gran parte del territorio nazionale.

Nel merito, preliminarmente va rilevato che è documentale e del resto non contestato che i lavoratori D'AVANZO e CRISA', aderenti a CISAL-SINALV, abbiano richiesto al datore di lavoro di trattenere sulla retribuzione i contributi sindacali e abbiano rilasciato apposite deleghe per versarli all'O.S.

E' infondata la difesa di SICURITALIA secondo cui il referendum del 1995, abrogativo dei commi 2 e 3 dell'art. 26 l. 300/70, eliminando l'obbligatorietà della trattenuta in favore del sindacato, avrebbe altresì fatto venir meno il diritto del lavoratore a chiedere l'esecuzione della trattenuta in busta paga.

La S.C., con giurisprudenza ormai consolidata (v. S.U. n. 28269/2005; sentenze n. 21368/2008, 9049/2011, 2314/2012, 20723/2013) ha chiarito che: a) Il referendum del 1995, e il susseguente D.P.R. n. 313 del 1995, non hanno determinato un divieto di riscossione di quote associative sindacali a mezzo di trattenuta operata dal datore di lavoro, ma è soltanto venuto meno il relativo obbligo. I lavoratori, pertanto, nell'esercizio dell'autonomia privata, possono richiedere al datore di lavoro di trattenere sulla retribuzione i contributi da accreditare al sindacato cui aderiscono (S.U. 28269/2005). b) Tale atto deve essere qualificato cessione del credito (art. 1260 c.c. e segg.) (S.U. 28269/2005). c) In conseguenza di detta qualificazione, non necessita, in via generale, del

consenso del debitore (cfr. art. 1260 c.c.) (S.U. 28269/2005). d) Non osta il carattere parziale e futuro del credito ceduto: la cessione può riguardare solo una parte del credito ed avere ad oggetto crediti futuri (S.U. 28269/2005, nonché Cass. 10 settembre 2009, n. 19501); e) qualora il datore di lavoro affermi che la cessione comporta in concreto, a suo carico, un onere aggiuntivo insostenibile in rapporto all'organizzazione aziendale e perciò inammissibile ex artt. 1374 e 1375 cod. civ., deve provarne l'esistenza. L'eccessiva gravosità della prestazione, in ogni caso, non incide sulla validità e l'efficacia della cessione del credito, ma può giustificare l'inadempimento del debitore ceduto, mentre il rifiuto del datore di lavoro di effettuare tali versamenti, qualora sia ingiustificato, configura un inadempimento che, oltre a rilevare sul piano civilistico, costituisce anche condotta antisindacale (Cass. N. 21368/2008).

Pertanto, non può trarsi dal nuovo testo dell'art. 26 St. lav. alcun elemento a supporto della tesi di SICURITALIA.

E' pure infondata la deduzione di SICURITALIA secondo cui l'inesistenza di un proprio obbligo a effettuare la trattenuta a favore di CISAL SINALV deriverebbe dalla disciplina dell'incapacità delle retribuzioni prevista dal Testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e le cessioni degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180), applicabile anche alle retribuzioni corrisposte dai datori di lavoro privati in virtù della la L. 31 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 137, il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni nella L. 14 maggio 2005, n. 80 e la L. 23 dicembre 2005, n. 266.


L'art. 1 del DPR 180/50 prevede invero la inalienabilità, impignorabilità, e incapacità di stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti. L'art. 5 pone dei limiti alla possibilità di "contrarre prestiti da estinguersi con cessione di quote di stipendio o del salario fino ad un quinto dell'ammontare". Gli artt. 15 e 53, individuano gli istituti autorizzati, in via esclusiva, a concedere prestiti ai dipendenti. L'art. 52 stabilisce che i dipendenti "possono fare cessioni di quote di stipendio in misura non superiore ad un quinto" e per periodi massimi di cinque o dieci anni a condizione che siano provvisti di stipendio fisso e continuativo.

La S.C. ha in proposito chiarito che la limitazione del numero dei cessionari agli istituti di credito individuati nel DPR stesso riguarda solo le cessioni di credito retributivo collegate all'erogazione di prestiti (cfr. il combinato disposto degli artt. 5, 15 e 53 del T.U.) (Cass. N. 2314/2012; n. 20723/2013), ed è prevista nell'ottica di garantire che il soggetto erogatore del prestito, e correlativamente beneficiario della cessione di quote della retribuzione per la restituzione del capitale maggiorato degli interessi, presenti caratteristiche tali da assicurarne serietà ed affidabilità e che il lavoratore sia tutelato contro prestiti erogati da soggetti che non offrano adeguate garanzie.

A contrario, l'art. 52 riguarda tutte le cessioni del credito dei lavoratori dipendenti, anche quelle non collegate all'erogazione di un prestito. La norma prevede una serie di condizioni e restrizioni, ma non contiene limitazioni del numero dei cessionari. Tali specifiche limitazioni non riguardano, pertanto, cessioni del tutto slegate dalla concessione di crediti, come sono quelle in favore delle associazioni sindacali per il pagamento delle quote associative.

Sarebbe stato del resto incomprensibile che il legislatore, al fine di garantire il lavoratore cedente, gli impedisse di destinare una parte (in genere molto contenuta, e comunque soggetta ai limiti incisivi fissati dall'art. 52) della sua retribuzione al sindacato cui aderisce, così trasformando una legislazione antiusura volta a tutelare il lavoratore, in una forma di restrizione irragionevole della sua autonomia e della sua libertà sindacale.

Il legislatore non ha previsto questo, ma ha introdotto limitazioni calibrate, in funzione degli interessi da tutelare, e differenziate, in relazione alla diversità delle situazioni, fissando limiti per



tutte le cessioni e prevedendo limiti specifici per le cessioni in qualsiasi modo connesse all'erogazione di un prestito.

L'interprete non può, pertanto, estendere queste limitazioni oltre l'ambito segnato dalla lettera e dalla finalità dell'intervento legislativo.

Va infine respinta l'ulteriore difesa di SICURITALIA, secondo cui la trattenuta a favore di CISAL SINALV non potrebbe essere operata in quanto l'OS non è firmataria del CCNL applicato in azienda.

L'art. 22 del CCNL per Dipendenti da Istituti e Imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari (doc. 4 fasc. resistente) si limita a prevedere che gli Istituti di vigilanza provvederanno a trattenere il contributo sindacale *"nella misura stabilita dalle OOSS nazionali dei lavoratori stipulanti il contratto pari all'1% sulla paga tabellare per 14 mensilità"* ma non esclude che il versamento possa e debba essere effettuato anche ad una OS non stipulante il contratto. Ne costituisce riprova la circostanza che la clausola disponga altresì che la delega del lavoratore debba contenere l'indicazione dell'OS cui il contributo dovrà essere versato, senza specificare se si debba trattare di OS stipulante il contratto o meno.

In definitiva, alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità più recente, va affermato il carattere doveroso – in presenza di delega dei lavoratori – dell'effettuazione della trattenuta in busta paga a favore di CISAL SINALV e va affermata l'antisindacalità della condotta tenuta da SICURITALIA e consistita nella mancata effettuazione della trattenuta sulle buste paga dei dipendenti D'AVANZO e CRISA' e nel mancato versamento all'OS ricorrente (in tal senso v. per tutte Cass. n. 20723/2013).

Va infine accertata l'attualità della condotta, stante la pacifica ammissione da parte della resistente del mancato versamento delle trattenute sindacali, tenendo conto che l'omesso versamento lede non solo il diritto dei lavoratori di scegliere liberamente il sindacato al quale aderire ma anche – ciò che più rileva nel presente procedimento - e soprattutto il diritto del sindacato ad acquisire dagli aderenti i mezzi di finanziamento necessari allo svolgimento della propria attività (v., al riguardo, Cass. S.U. 28269/2005, nonché Cass. n. 3917/2004).

Non vale a escludere l'attualità della condotta la circostanza delle intervenute dimissioni del lavoratore CRISA' in data 8.8.2014 (doc. 3 fasc. resistente) in quanto, sul piano astratto, l'attualità della condotta antisindacale e la permanenza dei suoi effetti - alla cui esistenza è subordinata la concessione del provvedimento repressivo - vanno accertate con riferimento agli interessi di cui il sindacato è portatore esclusivo, e non agli interessi del singolo lavoratore (arg. da Cass. n. 16930/2013), in concreto la lavoratrice D'AVANZO, parimenti aderente all'OS ricorrente, risulta tuttora in forze alla resistente, e, inoltre, la cessazione della condotta rispetto al lavoratore CRISA' non scalfisce l'interesse dell'OS alla pronuncia ex art. 28 St.lav, al fine di rimuovere l'incertezza nei rapporti tra le parti in causa e di tutelare l'interesse del sindacato a conseguire pro futuro i versamenti dei propri iscritti.

Va dunque ordinato alla resistente di cessare la condotta antisindacale e di procedere, con effetto immediato, trattenere sulla retribuzione mensile futura della lavoratrice D'AVANZO nonché degli altri lavoratori eventualmente aderenti all'OS ricorrente, la quota associativa in favore di CISAL-SINALV nella misura dell'1% della paga base conglobata e contingenza per le mensilità contrattuali annue.

A titolo di rimozione degli effetti della condotta antisindacale, la resistente va condannata a corrispondere alla OS ricorrente le trattenute sindacali non effettuate dal marzo 2014 alla data odierna, nella percentuale dell'1% su paga base e contingenza di ogni lavoratore iscritto alla OS ricorrente, pari alla somma richiesta e non contestata di € 90,45, oltre interessi e rivalutazione monetaria.



La domanda di condanna della resistente al risarcimento del danno non patrimoniale è stata riservata dalla ricorrente ad altro giudizio (v. conclusioni) pertanto non vi è luogo a statuire sulla stessa.

Sempre sul piano della rimozione degli effetti della condotta, posto che quest'ultima si è estrinsecata precipuamente nel contesto aziendale, si ritiene misura estranea alle finalità del presente procedimento disporre, come richiesto da parte ricorrente, la pubblicazione sulla stampa del testo del presente decreto sulla stampa. Si ritiene invece che le finalità di rimozione degli effetti possano essere conseguite ordinando alla resistente la affissione del presente decreto nella bacheca aziendale per giorni 30.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ex DM 55/2014 (valore indeterminabile scaglione 26.000-52.000 relativo ai procedimenti sommari, in valore inferiore a quello medio stante la non complessità dell'istruttoria).

P. Q. M.


Il Giudice del Lavoro di Como, letto l'art. 28 L. n. 300/70, così provvede:

1. accerta e dichiara l'antisindacalità della condotta posta in essere da SICURITALIA SERVIZI FIDUCIARI - SOCIETA' COOPERATIVA, consistita nella mancata effettuazione delle trattenute per contribuzione sindacale nelle buste paga dei lavoratori iscritti a CISAL SINALV che avevano rilasciato apposita delega, e nel mancato versamento di dette trattenute all'OS ricorrente;
2. ordina a SICURITALIA SERVIZI FIDUCIARI - SOCIETA' COOPERATIVA di cessare tale condotta e di procedere, con effetto immediato, a trattenere sulla retribuzione mensile futura dei propri dipendenti aderenti a CISAL SINALV che ne facciano o ne abbiano fatto richiesta la quota associativa in favore dell'OS ricorrente, pari all'1% di paga base conglobata e contingenza per le mensilità contrattuali annue;
3. ordina a SICURITALIA SERVIZI FIDUCIARI - SOCIETA' COOPERATIVA di rimuovere gli effetti della condotta antisindacale mediante la corresponsione all'OS ricorrente, delle somme corrispondenti alle trattenute non versate dal marzo 2014 e pari a € 90,45, oltre interessi e rivalutazione;
4. ordina a SICURITALIA SERVIZI FIDUCIARI - SOCIETA' COOPERATIVA di affiggere nella bacheca aziendale per giorni 30 il presente decreto;
5. rigetta ogni altra domanda;
6. condanna la parte resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese processuali liquidate in € 3.000,00 per compenso del difensore, oltre CAP, IVA, spese forfetarie 15% con distrazione a favore dell'Avv. Cavaiuolo, dichiaratasi antistataria.

Como, 25/10/2014

IL GIUDICE DEL LAVORO

(dott. Laura Tomasi)



Depositato nella cancelleria
del Tribunale di Como

Oggi

27 OTT 2014

